



COMUNE DI STORO

Provincia di Trento

SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA COMUNALE

DISCIPLINARE

**recante criteri e modalità di presentazione delle domande di accesso e
formazione della graduatoria**

Approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 32 dd. 26/09/2014

e modificato con

delibera n. 10 dd. 24/03/2015

delibera n. 39 dd 6.10.2015

delibera n. 48 dd. 6.11.2017

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Disciplinare è elaborato nel rispetto della legislazione provinciale recante Nuovo Ordinamento dei servizi socio – educativi per la prima infanzia, del Regolamento comunale per la disciplina del sistema dei servizi socio educativi per la prima infanzia, approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 25 dd. 11.09.2014.

Articolo 2

Requisiti per l'accesso

1. Possono presentare domanda di ammissione al nido d'infanzia comunale i genitori, tutori o affidatari di bambini residenti nel Comune di Storo.
2. A condizione della presenza di posti disponibili e senza oneri per il Comune di Storo, potranno essere accolte domande di iscrizione provenienti da utenti non residenti, purché sia riservata agli utenti del Comune di Storo la totalità dei posti richiesti e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento.
3. Le domande di ammissione al nido d'infanzia possono essere presentate in qualsiasi momento dell'anno sull'apposito modulo predisposto dal Servizio competente. L'inserimento del bambino avviene, di norma, nei limiti dei posti disponibili e nel rispetto della posizione nella graduatoria, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
4. Per le dichiarazioni rese in sede di presentazione della domanda di ammissione al nido d'infanzia comunale trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 38, 46, 47, 71, 75 e 76 del D.P.R. 28-12-2000 n. 445.

Articolo 3

Graduatoria annuale di ammissione

1. Il Responsabile del Servizio approva entro il 31 maggio di ogni anno la graduatoria annuale, formata sulla base delle domande per l'ammissione al nido d'infanzia presentate entro il 30 aprile per l'anno educativo successivo.
2. La graduatoria è formulata nel rispetto dei criteri riportati al successivo capo IV del presente Disciplinare.
3. Ai fini dell'assegnazione del punteggio relativo, le dichiarazioni rese in sede di presentazione della domanda di ammissione non possono essere modificate dal dichiarante. A tal fine fa fede la data del protocollo comunale apposta sulla domanda di ammissione.
4. E' in ogni caso fatto obbligo al Comune di effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Articolo 4

Forme di pubblicità

1. La graduatoria viene pubblicata all'albo pretorio comunale e presso il nido d'infanzia e depositata agli atti del Servizio comunale competente.

Articolo 5 Graduatoria periodica di riserva

1. A fronte di domande di ammissione presentate successivamente al termine indicato all'articolo 3, il Servizio comunale di merito predispose la graduatoria di riserva nella quale sono inserite tutte le domande presentate successivamente al 30 aprile.
2. La graduatoria di riserva è utilizzata ad avvenuto esaurimento della graduatoria annuale e limitatamente ai posti disponibili.
3. La graduatoria è formulata nel rispetto dei criteri riportati al successivo capo IV del presente Disciplinare.
4. Ai fini dell'assegnazione del punteggio relativo, le dichiarazioni rese in sede di presentazione della domanda di ammissione non possono essere modificate dal dichiarante. A tal fine fa fede la data del protocollo comunale apposta sulla domanda di ammissione.
5. E' in ogni caso fatto obbligo al Comune di effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Articolo 6 Articolazione del servizio

1. Il nido d'infanzia prevede un servizio a tempo pieno e ridotto dal lunedì al venerdì per l'intero anno educativo. Per anno educativo si intende il periodo dal 1 settembre al 31 luglio dell'anno successivo.
2. L'orario di apertura del servizio è così articolato:
 - tempo pieno dalle 8.30 alle 17.00, con accoglienza dalle 8.30 alle 9.30 e uscita dalle 15.30 alle 17.00;
 - tempo ridotto dalle 8.30 alle 12.30, con uscita alle 12.00 alle 12.30, oppure dalle 13.00 alle 17.00, con accoglienza dalle 13.00 alle 13.30;
 - servizio di orario:
 - anticipato dalle 7.30 alle 8.30,
 - posticipato/anticipato dalle 12.30 alle 13.00;
 - posticipato dalle 17.00 alle 17.30 e dalle 17.30 alle 18.30;
 - a richiesta dell'utente e nei limiti di cui al successivo art. 10
 - possibilità per chi chiede il tempo ridotto di alternare la frequenza al mattino e al pomeriggio o spalmare l'orario verticalmente;per complessive 11 ore di servizio di nido d'infanzia.
6. Eventuali modifiche richieste dall'utente ed intervenute in corso d'anno avranno efficacia, di norma, a decorrere dal primo giorno del mese successivo all'istanza presentata.

CAPO II - AMMISSIONE AL NIDO D'INFANZIA

Articolo 7
Richiesta di iscrizione anticipata

1. Possono presentare domanda di ammissione al servizio di nido d'infanzia comunale i genitori, i tutori o affidatari di bambini anche prima del compimento del terzo mese di vita. Il bambino non potrà comunque accedere al servizio prima del compimento del terzo mese e, in caso di espressa richiesta di riserva del posto disponibile, alla famiglia sarà addebitata la quota fissa della tariffa.

Articolo 8
Esercizio dell'opzione di rinvio

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 14 del Regolamento l'utente che è collocato nella graduatoria annuale di ammissione, all'atto dell'accettazione del posto può presentare richiesta di rinvio.
2. Se il rinvio avviene con riserva del posto all'utente è richiesto il pagamento della tariffa in misura fissa.
3. Il rinvio senza esercizio della riserva del posto comporta l'inserimento nella prima graduatoria di riserva utile.
4. Agli utenti collocati nelle graduatorie di riserva non è consentito l'esercizio dell'opzione di rinvio.

Articolo 9
Tempo ridotto

1. Non ci sono limitazioni di numero per i posti fruibili a tempo ridotto; sono pertanto accolte tutte le domande che perverranno in tal senso.

Articolo 10
Servizio di orario anticipato e posticipato

1. I servizi di orario anticipato e posticipato sono disciplinati dall'articolo 6 del presente Disciplinare.
2. L'Amministrazione comunale attiva i servizi di orario anticipato e posticipato anche in presenza di una sola domanda di fruizione dei medesimi. Il servizio è attivato anche ad esercizio educativo già avviato a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della prima domanda di fruizione del servizio.

Articolo 11
Dimissioni dal servizio

1. Le dimissioni volontarie dal servizio sono presentate nei termini e nel rispetto delle condizioni previste all'art. 15 del Regolamento comunale vigente per la disciplina del sistema dei servizi socio educativi per la prima infanzia.

CAPO III – RETTE DI FREQUENZA

Articolo 12

Criteria per la determinazione delle tariffe di frequenza

1. Il Comune di Storo è tenuto ad adottare il modello di calcolo ICEF per la valutazione della condizione economica del nucleo familiare per la determinazione delle rette di frequenza del servizio di asilo nido comunale. A tal fine il Comune determina le tariffe di frequenza, in particolare la tariffa minima e la tariffa massima (quota fissa mensile), la condizione economica familiare (coefficiente ICEF) a cui corrisponde la tariffa massima e la tariffa minima e gli altri criteri generali per la determinazione della tariffa. La disciplina generale delle tariffe trova applicazione fino alla revisione determinata con apposito provvedimento.
2. Per la frequenza del servizio di nido di infanzia comunale i nuclei familiari utenti del servizio sono tenuti a corrispondere una tariffa mensile, a titolo di compartecipazione al costo di gestione del servizio, costituita da:
 - una quota fissa mensile;
 - un'eventuale quota supplementare mensile per il servizio di orario anticipato e posticipato;
 - una quota giornaliera.
3. La tariffa fissa mensile deve essere sempre corrisposta, indipendentemente dal numero di presenze effettuate.
4. La tariffa fissa mensile e l'eventuale quota per l'utilizzo del servizio di orario anticipato e posticipato devono essere corrisposte per l'intero periodo di ammissione del bambino, indipendentemente dalla frequenza; esse sono proporzionalmente ridotte in caso di chiusura del servizio. La quota giornaliera è correlata invece alla frequenza.
5. Per i bambini già frequentanti il servizio di nido d'infanzia, la tariffa dovuta viene ricalcolata annualmente, in occasione dell'applicazione delle tariffe aggiornate, sulla base delle nuovo indicatore ICEF. Le famiglie saranno invitate a recarsi presso i Centri di consulenza fiscale accreditati per la presentazione della domanda di agevolazione tariffaria.
6. Qualora, entro il termine indicato dal Servizio comunale di merito, gli interessati non abbiano provveduto alla presentazione della documentazione richiesta, il Comune provvederà ad applicare le tariffe intere. L'eventuale tariffa agevolata sarà applicata dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione dell'istanza di agevolazione corredata dal coefficiente ICEF.

Articolo 13

Riduzioni e agevolazioni delle tariffe di frequenza

1. Al fine di poter usufruire di una riduzione rispetto alla tariffa mensile intera, è necessario presentare domanda su apposita modulistica messa a disposizione, con valutazione della condizione economica e familiare presso i Centri di consulenza accreditati, elaborata in applicazione delle disposizioni provinciali ICEF relative ai servizi per la prima infanzia.
2. Nel caso di frequenza del nido d'infanzia di più fratelli, la quota fissa mensile relativa al primo figlio viene calcolata al 100%, mentre la quota fissa del secondo e successivi viene ridotta della percentuale del 30% per tutto il periodo di contemporanea iscrizione.
3. E' prevista la riduzione nella percentuale del 30% della tariffa fissa mensile per i bambini per i quali venga certificata una disabilità fisico – psichica.
4. Trova applicazione la riduzione nella percentuale del 30% della tariffa fissa mensile per i bambini per i quali venga attestata, da parte dei Servizi socio – assistenziali competenti per

territorio, la situazione di disagio economico (in corrispondenza della non applicabilità della misura del reddito di garanzia o di altre forme di ammortizzatori sociali) e/o sociale.

5. Le tariffe fisse mensili minima e massima sono ridotte in misura pari al 30% in caso di opzione per la frequenza a tempo ridotto.
6. La quota fissa mensile viene ridotta del 50% qualora la frequenza del servizio inizi a decorrere dal 16° giorno del mese o termini entro il 15° giorno del mese. La retta non è dovuta per il periodo di chiusura estiva (mese di agosto di ogni anno educativo).
7. In caso di assenze per malattie certificate e consecutive e/o ricoveri ospedalieri superiori a 15 giorni lavorativi, la quota fissa mensile sarà ridotta del 50%. Se tale assenza avviene a cavallo di due mesi, la riduzione del 50% vale per una sola quota fissa mensile. A tale scopo la famiglia è tenuta a consegnare *tempestivamente* al Servizio comunale di merito il certificato attestante l'assenza per malattia e/o ricovero ospedaliero ed il relativo periodo. Per giorni lavorativi si intendono i giorni di servizio del nido d'infanzia.

CAPO IV - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Articolo 14

Criteri per la formazione delle graduatorie

1. L'assegnazione del posto in graduatoria avviene sulla base dell'attribuzione di un punteggio complessivo ottenuto sommando i punteggi relativi a ciascuno dei criteri di cui all'art. 11 del Regolamento vigente, e precisamente:
 - situazione familiare con particolare riferimento alla presenza di un solo genitore, al numero dei componenti, alla loro situazione lavorativa, alla presenza di disabilità e ad ogni altro elemento significativo al fine della individuazione del livello di bisogno;
 - tempo di attesa per le domande non soddisfatte alla scadenza della graduatoria;
 - situazione economica e patrimoniale;
 - residenza, secondo quanto disposto dagli articoli 7 e 8 del Regolamento.

Articolo 15

Situazione familiare

1. Ai fini dell'attribuzione del punteggio il nucleo familiare di riferimento è quello dichiarato al momento della domanda di ammissione al nido d'infanzia.
2. La situazione del nucleo familiare è quella risultante dalla certificazione anagrafica relativa allo stato famiglia rilasciata dal Comune di residenza.
3. Vengono individuati i seguenti criteri di valutazione della situazione familiare:
 - a) presenza di un solo genitore
 - b) composizione del nucleo familiare
 - c) situazione lavorativa
 - d) situazioni di invalidità
 - e) condizioni di priorità.
4. Di seguito sono dettagliati i singoli criteri di valutazione e specificati i relativi punteggi.

a) presenza di un solo genitore

Viene riconosciuta la condizione di *genitore solo* al genitore che effettivamente vive solo con il bambino e nello specifico nei casi di:

	Punti
presenza di un solo genitore per mancato riconoscimento o vedovanza	10
presenza di un solo genitore per separazione legale, divorzio.	8

Nel caso in cui il genitore vive con altri familiari:

	Punti
presenza di un solo genitore per mancato riconoscimento o vedovanza	8
presenza di un solo genitore per separazione legale, divorzio	6

b) composizione del nucleo familiare

Presenza nel nucleo familiare di bambini, anche in affidamento, di età inferiore ad anni 14, compreso quello per cui viene presentata la domanda:

	Punti
per ogni bambino gemello fino a 6 anni	6
per ogni bambino fino ai 6 anni	5
per ogni bambino da 6 a 14 anni	3
per ogni bambino gemello fino a 14 anni	4

c) situazione lavorativa

Il punteggio è attribuito ad entrambi i genitori.

Per ogni dichiarante si considera una sola situazione occupazionale sotto elencata (i punteggi per lo stato di lavoratore, disoccupato e studente non sono cumulabili fra loro).

Tipologia:	Punti
Occupazione \geq 25 ore	10
Lavoro a tempo parziale < 25 ore o stagionale o saltuario per un minimo di 4 mesi l'anno	6
Disoccupato iscritto al Centro per l'impiego o altre liste di collocamento (anche private e sempre documentate)	2
Studente regolarmente iscritto con obbligo di frequenza	4
Condizione debitamente certificata in cui, per motivi di lavoro, di studio con obbligo di frequenza, uno dei genitori sia assente per più giorni continuativi alla settimana.	4

Al dipendente di aziende private o pubbliche viene aggiunto un punto.

Al lavoratore autonomo è tolto un punto.

Nel caso di presenza di un solo genitore, (per mancato riconoscimento o vedovanza) il punteggio assegnato relativo all'occupazione del genitore viene raddoppiato.

d) situazioni di invalidità

Ai fini dell'assegnazione del punteggio, può essere dichiarata la presenza all'interno del nucleo familiare di componenti in condizioni di disabilità certificata dagli Organi competenti:

	Invalidità		
	dal 50% al 70 %	dal 71% al 90 %	superiore al 90 %
	Punti		
Genitore del bambino (o in caso di assenza chi svolge la funzione genitoriale)	10	20	30
Fratello o sorella	4	6	10
Altro familiare (fino al terzo grado di parentela e affinità)	1	3	5

d) condizioni di priorità

Ai sensi dell'art. 7 comma 6 del Regolamento comunale vigente hanno priorità di diritto all'ammissione al nido d'infanzia comunale:

- i bambini e le bambine con disabilità certificata;
- i bambini e le bambine in situazione di svantaggio sociale e culturale attestata da parte dei Servizi socio – assistenziali competenti per territorio.

Articolo 16

Tempo di attesa per l'inserimento in graduatoria

1. Dalla data di presentazione della domanda fino alla formulazione della prima graduatoria utile, viene attribuito un punteggio di 0,20 per ogni mese (30 giorni di calendario) di giacenza della domanda medesima.

Articolo 17

Situazione economica

1. Ai fini della valutazione della situazione economica familiare si assume come indicatore di riferimento il coefficiente ICEF, secondo la graduazione di seguito riportata:

Fascia	Situazione economica	Punti
1	Nuclei familiari con valore ICEF $\leq 0,13$	5
2	Nuclei familiari con valore ICEF $> 0,13$ e $\leq 0,19$	4
3	Nuclei familiari con valore ICEF $> 0,19$ e $\leq 0,23$	3
4	Nuclei familiari con valore ICEF $> 0,23$ e $\leq 0,27$	2
5	Nuclei familiari con valore ICEF $> 0,27$ e $< 0,30$	1
6	Nuclei familiari con valore ICEF $\geq 0,30$	0

2. La situazione economica familiare è quella dichiarata dai genitori del bambino:
 - regolarmente coniugati anche se non conviventi;
 - conviventi anche se non legati da vincolo matrimoniale;
 - legalmente separati o divorziati per quota corrisposta per il mantenimento dei figli;
 - non coniugati né separati né conviventi qualora il bambino sia stato da essi riconosciuto indipendentemente dalla rispettiva residenza;
 - affidatari.
3. Per la formazione della graduatoria annuale e delle eventuali graduatorie di riserva verrà applicato il coefficiente ICEF relativo all'ultimo anno di imposta per il quale è stata prodotta la dichiarazione dei redditi.
4. Ai fini della determinazione della tariffa le famiglie dovranno presentare entro il mese di settembre il nuovo coefficiente ICEF, risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'anno di imposta precedente a quello di iscrizione al nido d'infanzia.

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18

Passaggio dalla graduatoria relativa ad un anno educativo a quello successivo

1. Le domande già inserite nella graduatoria annuale e non soddisfatte alla scadenza della medesima, vengono inserite nella successiva graduatoria annuale con l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo di 10 punti ciascuna.
2. Alle domande non soddisfatte ed inserite nelle graduatorie periodiche di riserva, viene attribuito esclusivamente il punteggio di cui all'articolo 16 relativo al tempo di attesa.

Articolo 19
Precedenza in caso di parità di punteggio

1. In caso di parità di punteggio la precedenza è determinata dal coefficiente ICEF più basso. In caso di ulteriore parità la precedenza è determinata dalla data di presentazione della domanda.